

# Comune di Castegnero

Consiglio Comunale | Nr. 23

Data 24/06/2015

## Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI PER LANNO 2015

### Originale

Adunanza Straordinaria di Prima convocazione – Seduta pubblica .

L'anno 2015 addì 24 del mese di Giugno alle ore 20.00 nella sala delle adunanze consiliari si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con l'osservanza delle modalità e nei termini prescritti.

All'inizio della trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, risultano presenti i Consiglieri Comunali sotto indicati:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
<i>Luca Cavinato</i>	<i>Sindaco</i>	<i>SI</i>
<i>Marco Montan</i>	<i>Vice Sindaco</i>	<i>SI</i>
<i>Chiara Miolo</i>	<i>Assessore</i>	<i>AG</i>
<i>Mauro Ferron</i>	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>
<i>Denis Billato</i>	<i>Consigliere</i>	<i>AG</i>
<i>Berno Martina</i>	<i>Consigliere</i>	<i>AG</i>
<i>Claudio Tosetto</i>	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>
<i>Luca Finello</i>	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>
<i>Maria Barcaro</i>	<i>Consigliere</i>	<i>AG</i>
<i>Lauro Aldo</i>	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>
<i>Fanny Cristina Rigon</i>	<i>Consigliere</i>	<i>SI</i>

Numero Presenti 7

Partecipa il Segretario Generale Stefano Fusco il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Luca Cavinato assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato in oggetto.

Relaziona Vicesindaco **Montan**, che ricorda sinteticamente anche quanto già rappresentato nel corso dell'ultima assemblea pubblica, del 9 giugno u.s..


## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha istituito l'imposta unica comunale (IUC) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- Con delibera di Consiglio Comunale n- 14 del 15/04/2014 è stato approvato il regolamento per l'istituzione e l'applicazione dell'Imposta Comunale Unica;

VISTI i commi da 639 a 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come modificati dal D.L. n. 16/2014 convertito con modificazioni nella Legge n. 68 del 02/05/2014, che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TASI, in particolare:

- comma 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli (comma modificato dall'art. 2, c. 1 n. 68/2014).
- comma 671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
- comma 672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
- comma 673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
- comma 674. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
- comma 675. La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
- comma 676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.



- comma 677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge (*comma modificato dall'art. 1 c. 1 della Legge n. 68/2014*).

Tali limiti restano in vigore anche per il 2015.

- comma 678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.
- comma 681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonomia obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura, stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.

#### CONSIDERATO che:

- per l'anno 2015 la normativa prevista per l'applicazione della TASI, non ha subito modifiche sostanziali rispetto a quella in vigore nell'anno 2014;
- l'Amministrazione Comunale intende, al fine di garantire il pareggio del bilancio esercizio 2015, effettuare un aumento nella misura dello 0,3 per mille dell'aliquota TASI per quei contribuenti che possiedono unità immobiliari di categoria catastale A;

**RICHIAMATA** la delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 15/04/2014 con la quale sono state stabilite le aliquote e detrazioni TASI per l'anno 2014, come segue:

ALIQUOTA 2014	TIPOLOGIA DI IMMOBILE
1,7 per mille	Per le unità immobiliari di categoria A.
1,0 per mille (aliquota base)	Per tutti gli altri fabbricati categoria B/C/D/
1,0 per mille	Aree Fabbricabili
1,0 per mille (aliquota base)	Fabbricati strumentali agricoli (categorie catastali D10 e tutti i fabbricati con annotazione di ruralità inserita negli atti dell'Agenzia delle Entrate)

#### RILEVATO che:

- l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 e successive modifiche prevede che il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;
  - l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
  - l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi indivisibili alla cui copertura la TASI è diretta, con possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- il decreto del Ministero dell'Interno il D.M. del 13/05/2015 che ha disposto la proroga del termine per l'approvazione del bilancio di previsione dal 31 maggio al 30 luglio 2015;

**PRESO ATTO** della tabella allegato "A" che individua i servizi e costi indivisibili con l'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi e dei relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta;

**TENUTO CONTO** che le aliquote IMU approvate per l'anno 2015, con delibera consiliare immediatamente precedente in data odierna, sono le seguenti:

Aliquota ridotta per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota per i fabbricati produttivi di Cat. D	7,6 per mille, riservato esclusivamente allo Stato
Aliquota per i terreni agricoli	7,6 per mille

- la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;

**RITENUTO** pertanto necessario, da parte dell'Amministrazione Comunale, per poter garantire un parziale finanziamento dei servizi indivisibili dell'Ente, la necessità di reperire con il gettito TASI un importo indicato nella Tabella allegata e, dalle stime operate sulla base imponibile della banca dati IMU, il fabbisogno finanziario dell'ente può essere soddisfatto adottando le aliquote sotto riportate:

ALIQUTA TASI 2015	TIPOLOGIA DI IMMOBILE
2,00 per mille %	Per tutte le categorie di IMMOBILI A
1,0 per mille (aliquota base)	Altri fabbricati B/C/D/
1,0 per mille	Aree Fabbricabili

<b>1,0 per mille</b> (aliquota base)	Fabbricati strumentali agricoli (D10 e tutti i fabbricati con annotazione di ruralità inserita negli atti dell'Agenzia delle Entrate)
---	---

**RITENUTO** di confermare per l'anno 2015, nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI, la percentuale dovuta dall'occupante precisando che la restante parte (70%) resta a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

**RICHIAMATO** l'art. 28C del Regolamento IUC il quale prevede che la TASI, sino alla compiuta attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e toponomastica, è autoliquidata dal contribuente il quale provvederà al versamento come stabilito al comma 688 art. 1 L. 147/2013, con le stesse scadenze previste per l'IMU, 16 giugno e 16 dicembre, ovvero pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno;

**ACQUISITI** i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

**CON VOTAZIONE UNANIME** (sette) **FAVOREVOLE**, effettuata in forma palese, ai sensi di legge,



### D E L I B E R A

1. di approvare le seguenti aliquote TASI per l'anno 2015:

ALIQUOTA TASI 2015	TIPOLOGIA DI IMMOBILE
2,00 per mille	Per unità immobiliari di categoria A
1,0 per mille (aliquota base)	Per tutti gli altri immobili B/C/D
1,0 per mille	Aree Fabbricabili
1,0 per mille (aliquota base)	Fabbricati strumentali agricoli (D10 e tutti i fabbricati con annotazione di ruralità inserita negli atti dell'Agenzia delle Entrate)

2. di confermare per l'anno 2015, la percentuale dovuta dall'occupante nella misura del 30% dell'ammontare complessivo della TASI e nel 70% la percentuale a carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
3. di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446/1997, e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

Dopodiché, con separata votazione unanime (sette) favorevole, resa in forma palese, ai sensi di legge, la presente deliberazione di immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267



# Pareri

Comune di Castegnero

## Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2015 / 28

Ufficio Proponente: Ufficio Tributi

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE TASI PER LANNO 2015

## Visto tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole



Data 17/06/2015


Il Responsabile di Settore

GIULIANA PERUFFO

## Visto contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole



Data 18/06/2015

Responsabile del Servizio Finanziario

Acclidi Mariangela


**ELENCO SERVIZI INDIVISIBILI DA COPRIRE ATTRAVERSO L'INTRODUZIONE DELLA TASI**

CODIFICA BILANCIO D.L.77		Descrizione		Note	Impegni 2014	Preventivo 2015
Titolo	Funzione Servizio					
1	01 05	GESTIONE BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI		edifici comunali, aree attrezzate	€ 8.426,24	€ 8.500,00
1	03 01	FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE		con esclusione delle voci finanziate con proventi da contravvenzioni al CDS (50% capp. 281 e 282 Entrata)	€ 49.603,06	€ 43.000,00
1	04 02	ISTRUZIONE ELEMENTARE		non include trasporto e mensa ma limitatamente alla gestione degli edifici	€ 17.566,11	€ 19.000,00
1	04 03	ISTRUZIONE MEDIA		non include trasporto e mensa ma limitatamente alla gestione degli edifici	€ 21.532,26	€ 29.000,00
1	05 01	SPESE FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA COMUNALE			€ 6.851,08	€ 7.500,00
1	06 02	IMPIANTI SPORTIVI		solo per gli impianti ad accesso libero senza alcun pagamento o contribuzione	€ 12.966,27	€ 17.000,00
1	08 01	VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI		con esclusione delle voci finanziate con proventi da contravvenzioni al CDS	€ 25.419,61	€ 44.247,00
1	08 02	ILLUMINAZIONE PUBBLICA			€ 95.183,66	€ 96.800,00
1	09 03	SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE			€ 1.000,00	€ 1.000,00
1	09 06	PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE			€ 33.198,14	€ 30.200,00
1	10 04	ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA		limitatamente alla quota di trasferimento all'Uliss per funzioni proprie (quota € x abitante)	€ 61.564,00	€ 61.980,00
<b>Totale</b>					<b>€ 333.310,43</b>	<b>€ 358.227,00</b>
<b>GETTITO TASI ISCRITTO A BILANCIO</b>					<b>€</b>	<b>€ 310.000,00</b>
<b>% DI COPERTURA SERVIZI INDIVISIBILI</b>						<b>86,54%</b>

**Note** Sono stati esclusi dall'elenco tutti quei servizi per i quali esiste già una contribuzione (anche se minima) dell'utente oppure sia prevista una tariffa o una concorrenza al costo (ad esempio per i servizi cimiteriali).

I costi dei servizi sopra individuati sono tali da essere superiori alle entrate TASI.

Il gettito presunto per l'anno 2015 copre l'86,54% dei costi previsti per l'anno 2015

*Allegato "A" alla delibera del 26/06/2015*  
*N. 23 del 26/06/2015*  
  
 M. Scapellato